



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YIZGEY2314M97

NOTA INFORMATIVA

Relativa al programma di offerta di Certificati a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto per l'offerta di Certificates denominati:

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

(collettivamente, i "Certificati" o i "Certificates")

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo

La presente nota informativa (la "**Nota Informativa**"), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emissore depositato presso la CONSOB in data 19 dicembre 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0120027/25 del 18 dicembre 2025 (il "**Documento di Registrazione**") come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ed è stato predisposto da Iccrea Banca S.p.A. ("**Iccrea Banca**" o "**Emissore**" o "**Banca**"), società capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (il "**Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**" o il "**Gruppo**"), in conformità ed ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il "**Regolamento Prospetto**") e del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**") e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente Nota Informativa è valida 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, l'Emissore provvederà ad indicare i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la pertinente nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

L'informativa completa sull'Emissore e sull'offerta degli strumenti finanziati di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive.

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 19 dicembre 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0120028/25 del 18 dicembre 2025.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

INDICE

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	7
SEZIONE – FATTORI DI RISCHIO.....	8
A.FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI	8
A.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati	8
A.2 Rischio di perdita del capitale investito	8
A.3 Rischio connesso ad una Partecipazione Up inferiore al 100%	8
A.4 Rischio relativo al Cap.....	9
A.5 Rischio relativo al Livello Strike	9
A.6 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Digitali	9
A.7 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Performance	10
A.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato	10
A.9 Rischio di prezzo	11
A.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione	11
A.11 Rischio di deterioramento del merito di creditodell'Emittente	11
A.12 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	11
A.13 Rischio di credito per l'Investitore.....	12
A.14 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile ai Certificati.....	13
A.15 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative	13
B. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE.....	13
B.1 Rischio relativo alla dipendenza del valore dal Sottostante	13
B.2 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato	14
B.3 Rischio relativo ad eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante	14
B.4 Rischio relativo agli indici di futures	15
B.5 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti	15
C. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE	15
C.1 Rischio di liquidità	15
C.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel Prezzo di Emissione	16
C.3 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione.....	16
C.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati.....	16
C.5 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione	16
C.6 Rischi relativi ai conflitti di interesse	16
SEZIONE 1	19
PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI.....	19
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa.....	19
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa.....	19
1.3 Dichiarazioni o relazioni di Esperti.....	19

1.4 Informazioni proveniente da terzi	19
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	19
SEZIONE 3	21
INFORMAZIONI ESSENZIALI	21
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/offerta	21
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	22
SEZIONE 4	23
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO	23
4.1 Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati	23
4.1.1 Tipologia dei Certificati	23
4.2 Codici internazionali di identificazione dei Certificati (ISIN)	26
4.3 Modalità secondo le quali il valore dei Certificati è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti.....	26
4.4 Legge in base alla quale i Certificati sono stati creati	26
4.5 Forma e circolazione dei Certificati.....	27
4.6 Ammontare totale dei Certificati.....	27
4.7 Valuta di emissione dei Certificati.....	27
4.8 Rango dei Certificati nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza.....	27
4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati.....	28
4.9.1 Esercizio automatico dei Certificati	30
4.10 Data di Scadenza e Data di Esercizio.....	30
4.10.1 Data di scadenza dei Certificati	30
4.10.2 Data di Esercizio dei Certificati	31
4.11 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i Certificati sono stati o saranno emessi	31
4.12 Data di emissione	31
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità	31
4.14 Normativa fiscale.....	32
4.14.1 Regime fiscale	32
4.15 Descrizione delle modalità di regolamento	36
4.16 Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo	36
4.16.1 Determinazione degli importi periodici dovuti ai sensi dei Certificati nel corso della loro durata	36
4.16.2 Determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati alla scadenza	40
4.16.3 Determinazione dell'Importo di Liquidazione in caso di un Evento di Rimborso Anticipato per i Certificati con caratteristica Autocallable	42
4.16.4 Determinazione dei valori del Sottostante	42
4.17 Prezzo di esercizio del Sottostante	44
4.18 Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante	44
4.18.1 Luoghi dove ottenere informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante	44
4.19 Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante	45

4.20 Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante	45
 4.20.1 Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse	45
 4.20.2 Eventi relativi al Sottostante costituito da Indice.....	46
 4.20.3 Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione	47
SEZIONE 5	49
TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA	49
 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta.....	49
 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	49
 5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.....	49
 5.1.3 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.....	51
 5.1.4 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati	52
 5.1.5 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	53
 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	53
 5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati.....	53
 5.2.2 Procedura per la comunicazione agli Investitori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	53
 5.3 Fissazione del prezzo.....	54
 5.3.1 Prezzo di offerta dei Certificati	54
 5.4 Collocamento e sottoscrizione.....	54
 5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento	54
 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	55
 5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	55
 5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	55
SEZIONE 6	56
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	56
 6.1 Negoziazione e impegni dell'Emittente	56
 6.2 Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Certificati della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	56
 6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	56
SEZIONE 7	57
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	57
 7.1 Consulenti legati all'Emissione	57
 7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	57
 7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente.....	57
SEZIONE 8	58

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO.....	58
8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base.....	58
8.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso	58
8.3 Indicazione del Periodo di Offerta per procedere al collocamento finale dei Certificati.....	58
8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati	58
8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base.....	58
8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base.....	58
8.7 Informazioni supplementari.....	58
GLOSSARIO.....	59
APPENDICE A - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DEI CERTIFICATI	69

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta di *investment certificates* (il "**Programma**") di cui alla presente Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della presente Nota Informativa, e, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Nell'ambito del Programma oggetto della presente Nota Informativa, Icrea Banca S.p.A. potrà emettere una o più serie di strumenti finanziari della classe *Equity Protection Certificates* (i "**Certificati**" o i "**Certificates**").

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emissore predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

SEZIONE – FATTORI DI RISCHIO

A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI

A.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità molto elevata, la cui comprensione da parte dell'Investitore può essere ostacolata dalla complessità degli stessi.

Qualora l'Investitore intenda concludere operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari è necessario che ne comprenda la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli Investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'Investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

A.2 Rischio di perdita del capitale investito

I Certificati a Capitale Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto prevedono una protezione totale o parziale del capitale investito.

I Certificati consentono di proteggere solo la quota di capitale investito pari alla Protezione che sarà fissata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione e che potrà essere pari o inferiore al 100%, ma sarà sempre superiore allo 0%. Pertanto, fatta salva l'ipotesi di una Protezione pari al 100%, l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita parziale dell'importo investito, a seconda dell'andamento del Sottostante.

L'Investitore incorrerà in una perdita del capitale investito se il Valore Finale risulterà inferiore al Valore Iniziale e la Protezione sia stata fissata in misura inferiore al 100%. Nel caso in cui il Valore Finale risultasse inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale per la Protezione. In tal caso la perdita sarà tanto maggiore quanto minore sarà la Protezione.

Si precisa, tuttavia, che una perdita del capitale investito potrebbe verificarsi anche nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale qualora la partecipazione up sia fissata in misura inferiore al 100% (fatta eccezione per i Certificati *Equity Protection* con Livello Strike).

A.3 Rischio connesso ad una Partecipazione Up inferiore al 100%

La Partecipazione Up, qualora prevista nelle Condizioni Definitive, determina la percentuale della performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, ove la medesima sia applicabile a tale performance, ovvero della Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike che sarà utilizzata ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

Più nel dettaglio, nel caso di *Equity Protection Certificates*, la Partecipazione Up sarà applicata alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione ovvero rispetto al Livello Strike, per cui una Partecipazione Up inferiore al 100% ridurrà l'effetto di tale performance del Sottostante sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione. Ciò implica che il rendimento dei Certificati è inferiore a quello che l'investitore avrebbe conseguito con l'investimento diretto nel Sottostante e tale partecipazione inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita parziale del capitale investito anche nell'ipotesi di performance favorevole del Sottostante. Preme evidenziare

che una Partecipazione Up inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito, fatta eccezione per i Certificati che prevedono un Livello Strike, anche nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale del medesimo e potrebbe altresì incrementare la perdita rispetto all'ipotesi di una partecipazione up alla performance pari al 100% nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore al Valore Iniziale ma superiore al Livello di Protezione.

A.4 Rischio relativo al Cap

I Certificati, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, possono prevedere la presenza di un Cap vale a dire un valore percentuale che, moltiplicato per il Valore Nominale del Certificato, determina l'importo massimo che potrà essere corrisposto a scadenza all'Investitore come Importo di Liquidazione. Il Cap è un valore percentuale sempre pari o superiore a 100%.

Per gli *Equity Protection Certificates*, l'Investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto come Importo di Liquidazione in caso di andamento positivo del Sottostante per cui gli Investitori non beneficeranno, pertanto, di eventuali rialzi del Sottostante rispetto al valore del medesimo corrispondente al Livello Cap.

Il Cap potrà anche essere pari al 100%. A tal riguardo, qualora l'andamento del Sottostante sia favorevole per l'Investitore, l'Importo di Liquidazione a scadenza non potrà essere superiore al Valore Nominale e pertanto l'Investitore non beneficerà di tale andamento favorevole.

Preme evidenziare che la limitazione posta con il Cap al rendimento del certificato potrebbe risultare maggiormente penalizzante nel caso di Partecipazione Up superiore a 100% in quanto, in tal caso, il Livello Cap sarà raggiunto più velocemente, con la conseguenza che l'Investitore perderebbe la parte di performance eccedente il Livello Cap e che tale perdita potrà essere anche rilevante.

A.5 Rischio relativo al Livello Strike

I Certificati potranno prevedere, inoltre, che la Performance del Sottostante sia determinata rispetto al Livello Strike. In questo caso la variazione percentuale del Sottostante, che sarà indicata nelle Condizioni Definitive, è data dalla differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike, rapportata al Valore Iniziale.

In tal caso, sarà valorizzata, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike, se positiva. Pertanto, l'Investitore non beneficerà dell'eventuale performance positiva del sottostante tra il Valore Iniziale del medesimo ed il predetto Livello Strike.

Nel caso degli *Equity Protection Certificates* con Strike ovvero degli *Equity Protection Certificates* con Strike e Cap, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Valore Nominale dei titoli qualora il Valore Finale del Sottostante risultasse maggiore del Valore Iniziale del medesimo ma inferiore al Livello Strike.

A.6 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Digitali

I Certificati potranno prevedere il pagamento di Cedole Digitali al verificarsi di determinate condizioni in relazione all'andamento del Sottostante. L'Investitore deve tenere presente che qualora il Sottostante non raggiunga il livello del Sottostante (Livello di Soglia Cedola Digitale) previsto per il relativo giorno di valutazione, non avrà diritto al pagamento della corrispondente Cedola Digitale.

Preme evidenziare che nel caso in cui in un giorno di valutazione siano previsti più livelli del Sottostante (Livelli di Soglia Cedola Digitale) che saranno fissati in ordine crescente, l'Investitore, qualora il Sottostante dovesse raggiungere più di una soglia, percepirà esclusivamente la cedola

corrispondente alla soglia più elevata che avrà raggiunto e non anche le cedole previste per le altre soglie raggiunte.

È necessario, inoltre, considerare che più elevato rispetto al Valore Iniziale del Sottostante risulta essere il Valore del Livello di Soglia Cedola Digitale minore è la probabilità che l'Investitore ottenga la corrispondente Cedola Digitale.

A riguardo, si evidenzia altresì, che laddove sia prevista la Cedola Lock-In e si verifichi l'Evento Cedola Lock-In, saranno corrisposte alle date previste per il pagamento della Cedola Digitale, successive al verificarsi del predetto evento lock-in, esclusivamente le Cedole Lock in.

Pertanto, gli Investitori potrebbero subire un impatto negativo sul rendimento dei Certificati qualora le Cedole Lock-In fossero inferiori alle Cedole Digitali che gli Investitori avrebbero potuto conseguire qualora non fosse stata prevista la Cedola Lock-In.

A.7 Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Performance

I Certificati potranno prevedere il pagamento di Cedole Performance qualora il sottostante risulti maggiore ad un predefinito valore del medesimo (Livello di Soglia Cedola Performance). Al verificarsi di tale condizione, l'importo della Cedola Performance dipenderà dalla partecipazione prevista alla variazione positiva del sottostante rispetto al livello di soglia Cedola Performance raggiunto, rapportata al valore iniziale del medesimo.

Nel caso in cui la Partecipazione j-esima fosse fissata in misura inferiore al 100%, soltanto una frazione della Performance j-esima parteciperà alla determinazione dell'Importo Performance j-esimo, per cui l'Investitore non beneficerà interamente della medesima Performance j-esima.

L'Investitore deve tenere presente che, qualora il Sottostante non raggiunga il livello del sottostante (Livello di Soglia Cedola Performance) previsto per il relativo giorno di valutazione, non avrà diritto al pagamento della corrispondente Cedola Performance.

È necessario, inoltre, considerare che più elevato rispetto al Valore Iniziale del Sottostante risulta essere il Valore del Livello di Soglia Cedola Performance minore è la probabilità che l'Investitore ottenga la corrispondente Cedola Performance.

A.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato

I Certificati, qualora sia prevista la caratteristica Autocallable, saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del Sottostante, ad una delle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Livello Soglia di Rimborso Anticipato). Tale evento si verifica qualora ad una delle date di valutazione previste, il valore del Sottostante sia pari o superiore alla relativa soglia prevista (Livello Soglia di Rimborso Anticipato).

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'Investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale, pari o superiore al 100% del Valore Nominale del Certificato, che sarà indicata nelle Condizioni Definitive in corrispondenza di ciascuna data in cui potrà verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato.

Preme evidenziare che l'Importo di Rimborso Anticipato corrisposto è un importo predeterminato, indipendente dall'andamento del Sottostante, con la conseguenza che tale importo non rifletterà la performance del Sottostante eventualmente maturata nel periodo, anche se particolarmente favorevole.

Si segnala inoltre che, qualora si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, gli Investitori non avranno diritto di ricevere gli eventuali importi cedolari previsti, che sarebbero stati eventualmente corrisposti successivamente alla data in cui si verifica tale evento.

A.9 Rischio di prezzo

L'Investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni e, di conseguenza, l'eventuale prezzo riconosciutogli per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Resta inteso pertanto che, prima della scadenza, una variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato al di sotto del Prezzo di Emissione.

La variazione del valore delle opzioni può essere riconducibile (i) all'andamento del prezzo del Sottostante, (ii) alla volatilità, ovvero alle aspettative del corso del Sottostante, (iii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati e (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario.

Il prezzo dei Certificati sarà calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni di mercato.

Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il valore del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può verificare una diminuzione del valore del Certificato a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.1 ("*Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati*") della presente Nota Informativa.

A.10 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Gli Investitori devono considerare che un fenomeno inflattivo potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale dei Certificati, in quanto i pagamenti previsti ai sensi dei Certificati sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione. Inoltre, si evidenzia che, anche il meccanismo di protezione totale o parziale del capitale investito non determinerà una protezione dagli effetti dell'inflazione.

A.11 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell'Emittente

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*² o dell'*outlook*³ dell'Emittente.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating* ovvero dell'*outlook*, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo dei Certificati.

A.12 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In caso di applicazione del "bail-in", gli Investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale dell'Emittente il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza di tali strumenti, le eventuali cedole pagabili o la data a partire da quando divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

² Il giudizio di *rating* attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai titoli. I giudizi di *rating* eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

³ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto, conformemente alla gerarchia dei crediti prevista dalla procedura di insolvenza nazionale, della seguente gerarchia, per cui provvederanno

1) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività *derivanti da derivati*;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

2) alla conversione, una volta assorbite le perdite, in strumenti del capitale primario di classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività *derivanti da derivati*;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

Nell'ambito delle passività *unsecured*, il “*bail-in*” si applica ai Certificati, alle obbligazioni *senior*, alle passività *derivanti da derivati* e alle altre passività della banca non garantite e, successivamente a tali poste, anche ai depositi di importo superiore ad € 100.000.

Infine, si segnala che ove i Certificati siano considerati passività ammissibili ai fini MREL, sono soggetti al rispetto delle condizioni richieste agli articoli 72-ter e 72-quater del CRR II. Si precisa che con il termine “MREL” si fa riferimento al *minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, vale a dire al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili introdotto dalla BRRD.

A.13 Rischio di credito per l'Investitore

Sottoscrivendo o acquistando i Certificati di cui alla presente Nota Informativa, l'Investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento delle eventuali cedole nel corso della vita del Certificato e per il pagamento dell'importo di Liquidazione a scadenza.

L'Investitore, dunque, è esposto al rischio che l'Emittente sia dichiarato insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi di pagamento connessi ai Certificati e, pertanto, potrebbe ricevere i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'eventuale attivo residuo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'Investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'Investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta infine che i Certificati emessi nell'ambito del Programma di offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono assistiti da alcuna garanzia prestata da terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione ai Certificati stessi.

Infine, non è previsto che i Certificati siano oggetto di *rating* e, pertanto, non è disponibile un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione che, unitamente alla presente Nota Informativa, costituisce il Prospetto di Base e, in particolare, alla Parte Prima ("Fattori di Rischio") del suddetto Documento di Registrazione.

A.14 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile ai Certificati

I redditi derivanti dai Certificati sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti, che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione della presente Nota Informativa rimanga invariato durante la vita dei Certificati.

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione ai Certificati, sono ad esclusivo carico dell'Investitore. L'Investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto dei Certificati.

A.15 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative

I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa ai Certificati il foro competente è quello di Roma ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della presente Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.

B. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE

B.1 Rischio relativo alla dipendenza del valore dal Sottostante

L'investimento nei Certificati comporta rischi connessi al valore del Sottostante. Ne discende, pertanto, che è un investimento opportuno per Investitori che abbiano esperienza e conoscenza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello del Sottostante.

Il valore ed il rendimento dei Certificati dipendono fondamentalmente dal valore assunto dal Sottostante che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (tra i quali: il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, fattori microeconomici e contrattazioni speculative). Occorre considerare, inoltre, che i dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle loro performance future.

L'Emittente può stabilire differenti modalità di rilevazione del valore del Sottostante. In caso di più giorni di rilevazione, esso potrà essere determinato come media o come valore massimo di più rilevazioni ad una certa data. In questo caso, il valore dei Certificati potrebbe essere influenzato negativamente nel caso di aumento, durante il periodo dei Giorni di Valutazione all'Emissione, del valore del Sottostante.

B.2 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

In una data rilevante per determinare il valore del Sottostante ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e della rilevazione degli eventi da cui dipende il pagamento dei medesimi, qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, come descritto al Paragrafo 4.19 ("*Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante*") della presente Nota Informativa, l'Emittente sposterà in avanti tale data rilevante.

Pertanto, qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per più di 8 giorni di negoziazione successivi alla data originariamente prevista per determinare il valore del sottostante, l'Agente di Calcolo potrà utilizzare criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante che faranno uso anche di ogni informazione e/o elemento utile ai fini della determinazione dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati che sarà corrisposto agli Investitori in conseguenza dell'estinzione dei Certificati che farà seguito al predetto evento.

Tali criteri, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere in modo negativo sul rendimento dei Certificati medesimi in quanto l'Equo Valore di Mercato potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione.

B.3 Rischio relativo ad eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante

Nel caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante stesso, per effetto delle quali si potrebbero determinare degli effetti negativi sul rendimento dei Certificati.

In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti nella presente Nota Informativa e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'Evento Rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione, determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente di Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile. In tal caso, potrebbe verificarsi un impatto negativo sul rendimento dei Titoli rispetto a quello che sarebbe maturato qualora non si fosse verificato l'Evento Rilevante. In particolare, si segnala all'Investitore che l'Equo Valore di Mercato dei Certificati potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati con la conseguenza che gli Investitori conseguirebbero un rendimento negativo dall'investimento dei Certificati.

L'emittente potrebbe utilizzare come Sottostante un indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") che ha introdotto un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento (c.d. *benchmark*), prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti a un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

In data 19 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/914 che modifica il Benchmark Regulation con riferimento, tra l'altro, a: (i) l'ambito di applicazione delle norme sui *benchmark*, (ii) l'uso nell'Unione di *benchmark* forniti da un amministratore situato in un paese terzo, e (iii) determinati obblighi di segnalazione da parte degli amministratori di *benchmark*. Tali modifiche saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2026. La principale modifica introdotta dal suddetto regolamento consiste nel ridurre l'ambito di applicazione del Benchmark Regulation ai principali indici di riferimento con rilevanza economica maggiormente

significativa nell'ambito del mercato dell'Unione Europea e agli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione Europea stessa.

Pertanto, qualora il Sottostante sia un indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016 (direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018), potrebbero verificarsi talune conseguenze in relazione al medesimo, come previste dal predetto Regolamento, tra le quali si possono menzionare la variazione o la cessazione dell'indice. Qualora dovessero verificarsi tali eventi, l'Emittente potrebbe indicare un indice sostitutivo ovvero estinguere i Certificati corrispondendo all'Investitore l'Equo Valore di Mercato come prima indicato. Pertanto, anche in tal caso l'Equo Valore di Mercato dei Certificati potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati.

B.4 Rischio relativo agli indici di futures

Con riferimento ai Sottostanti costituiti da indici di futures, l'Investitore deve tener presente che lo Sponsor di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei futures sottostanti e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi consequenti a tali attività di sostituzione. Di conseguenza, il valore dell'indice potrebbe essere influenzato negativamente dalle rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei futures e i relativi costi accumulatisi nel tempo.

B.5 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante rilevante ai fini del pagamento degli importi previsti dai Certificati potrebbe risultarne negativamente influenzato.

C. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

C.1 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere anche inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati.

I Certificati non saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione presso alcun mercato regolamentato.

Con riferimento a ciascun Certificato, l'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. L'ammissione alla negoziazione su Vorvel non costituisce garanzia di un adeguato livello di liquidità dei Certificati. Gli Investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido e pertanto il prezzo dei Certificati potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. L'Investitore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di *Specialist* nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel nel quale i Certificati saranno ammessi a

negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che anche l'Emittente potrà ricoprire tale funzione di *Specialist*

L'Emittente non prevede di fissare accordi con soggetti terzi che operino in qualità di internalizzatore sistematico.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Certificati oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

C.2 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione potrà includere costi che verranno indicati, qualora presenti, nelle Condizioni Definitive.

Al riguardo si segnala che la presenza di tali costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi.

Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora ci siano costi inclusi nel Prezzo di Emissione, il prezzo di vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), sarà scontato di tali costi incorporati nel Prezzo di Emissione.

C.3 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione

Nel caso di offerta al pubblico mediante distribuzione tramite il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, l'Investitore deve considerare che l'assegnazione dei Certificati avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti su tale piattaforma, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.

C.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati

Le Condizioni Definitive possono prevedere il pagamento di commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione. Tali commissioni e/o costi potrebbero comportare un onere elevato per gli Investitori ed incidere in maniera significativa sul rendimento dei Certificati.

Pertanto, si invitano i potenziali Investitori ad ottenere informazioni sulle commissioni e/o sui costi eventualmente previsti in aggiunta al Prezzo di Emissione dei Certificati e indicati nelle Condizioni Definitive.

C.5 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali Investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che il Distributore, scelto dall'Investitore, per la negoziazione o per l'esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione.

C.6 Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto ai Certificati, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'Investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione dei Certificati.

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in quanto i Certificati collocati sono strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente, per l'offerta dei Certificati ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive, ai fini dell'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*Specialist*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente dovesse svolgere il ruolo di *Specialist*, lo stesso sarebbe portatore anche di propri interessi di negoziazione e ciò determinerebbe una situazione di conflitto d'interessi.

In tal caso il prezzo di acquisto dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making* sui Certificati suddetti.

Negoziazione dei Certificati nel sistema multilaterale di negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

I Certificati, qualora la relativa domanda sia accolta, saranno negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente (quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel) ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori che volessero vendere i Certificati prima della loro naturale scadenza.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente di Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli Investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli Investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento alla Nota Informativa.

SEZIONE 1

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo con sede legale e direzione generale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 legalmente rappresentato – ai sensi dell'art. 28 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Maino, si assume la responsabilità della presente Nota Informativa, come indicato di seguito.

1.2 Dichiaraione delle persone responsabili della Nota Informativa

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo attesta che, per quanto di propria conoscenza, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e che la Nota Informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiaraioni o relazioni di Esperti

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4 Informazioni proveniente da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiaraione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avvallo della qualità dei titoli oggetto della Nota Informativa;
- d) gli Investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

SEZIONE 2

Fattori di Rischio

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto del Programma, si rinvia alla Sezione – Fattori di Rischio della Nota Informativa.

SEZIONE 3

INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto ai Certificati, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'Investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione dei Certificati:

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in quanto i Certificati collocati sono strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento dei Certificati; in tal caso si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Soggetti Incaricati del Collocamento e/o Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente, per l'offerta dei Certificati ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive, ai fini dell'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, percepisce dall'Emittente stesso una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (*Specialist*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente dovesse svolgere il ruolo di *Specialist*, lo stesso sarebbe portatore anche di propri interessi di negoziazione e ciò determinerebbe una situazione di conflitto d'interessi.

In tal caso il prezzo di acquisto dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making* sui Certificati suddetti.

Negoziazione dei Certificati nel sistema multilaterale di negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

I Certificati, qualora la relativa domanda sia accolta, saranno negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente (quale il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel) ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli Investitori che volessero vendere i Certificati prima della loro naturale scadenza.

Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente di Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si trova in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli Investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli Investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dai Certificati, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente ovvero fornire una provvista di liquidità.

Eventuali ulteriori specificazioni di quanto sopra descritto relativamente alle ragioni dell'offerta e/o agli impegni dei proventi non noti alla data di approvazione della Nota Informativa saranno riportati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO

I Certificati emessi a valere sul Programma saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa e, in occasione di ciascuna singola offerta, saranno integrati dalle pertinenti Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della presente Nota Informativa ovvero in altre sezioni della presente Nota Informativa.

4.1 Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati

4.1.1 Tipologia dei Certificati

Il Programma consente l'offerta al pubblico di Certificati della tipologia definita a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto.

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati ovvero una combinazione di contratti finanziari, incorporati in un titolo, che permettono all'Investitore di beneficiare a scadenza di una protezione totale o parziale del capitale investito e di ricevere, nel corso della durata e/o alla scadenza del Certificato, uno o più importi predefiniti e/o calcolati sulla base dell'andamento del Sottostante, ove quest'ultimo risultasse favorevole per l'Investitore.

Tale tipologia di Certificati presenta, ove previsto nelle Condizioni Definitive, una o più delle caratteristiche indicate di seguito.

Caratteristica Quanto

I Certificati di cui al Programma sono esclusivamente di tipo "Quanto" anche nel caso in cui la Divisa di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Divisa di Emissione del Certificato.

Nei Certificati Quanto, il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, non esponendo l'Investitore al rischio di cambio. In particolare, il Sottostante sarà sempre espresso convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, assumendo che una unità della Divisa di Riferimento corrisponda a una unità della Divisa di Emissione.

Caratteristica Autocallable

I Certificati di cui al Programma potranno avere, se previsto nelle Condizioni Definitive, la caratteristica Autocallable.

A fronte di detta caratteristica, i Certificati sono soggetti al rimborso anticipato automatico qualora il valore del Sottostante, ad una delle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del Valore Iniziale. Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'Investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale applicata al Valore Nominale del Certificato e indicata nelle Condizioni Definitive, in misura pari o maggiore del 100%. In tale ipotesi i Certificati si riterranno esercitati e nessun ulteriore importo sarà corrisposto agli Investitori.

In corrispondenza di ciascuna data in cui potrà verificarsi l'Evento di Rimborso Anticipato è indicato il relativo Importo di Rimborso Anticipato.

Caratteristiche delle Cedole

I Certificati di cui al Programma potranno prevedere, durante la loro vita e ove previsto nelle Condizioni Definitive, il pagamento di cedole condizionate e/o non condizionate dall'andamento del Sottostante.

Cedole Condizionate

Nell'ipotesi in cui le cedole sono condizionate dall'andamento del Sottostante, i Certificati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, potranno prevedere Cedole Digitali, Cedole Lock-In e Cedole Performance.

Cedole Digitali con eventuale meccanismo di memoria e Cedola Lock-In

Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto una delle soglie di valore del Sottostante previste in relazione al predetto giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'Investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale (Cedola Digitale i,k -esima) corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i,k -esima raggiunta.

Nell'ipotesi, inoltre, in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i -esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale relativa alla Cedola Digitale i,k -esima e per il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale i -esimo non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale i -esimo. Nondimeno, le Condizioni Definitive potranno prevedere, in relazione alle Cedole Digitali, anche il Livello di Soglia Cedola Lock-In i -esimo. In questo caso, il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In i -esimo nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo, conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i -esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In i -esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In i -esimo, esclusivamente l'Importo Lock-In i -esimo indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale i,k -esimo sarà corrisposto all'Investitore.

Cedole Lock-In

Le Cedole Lock-In saranno corrisposte qualora in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In i -esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Lock-In i -esima).

Il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In i -esimo conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i -esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In i -esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In i -esimo, esclusivamente l'Importo Lock-In i -esimo indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale i,k -esimo sarà corrisposto ai Portatori.

L'Importo Lock-In che sarà corrisposto all'Investitore ai successivi Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale i -esimo sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Lock-In i -esima.

Cedole Performance

Le Cedole Performance saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j -esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto una soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al giorno di valutazione (Livello di Soglia Cedola Performance j -esima). Se tale condizione

si è verificata, l'Importo Performance che sarà corrisposto all'Investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la percentuale (Cedola Performance j-esima) corrispondente alla Soglia Cedola Performance j-esima raggiunta.

Cedole Non Condizionate

I Certificati di cui al Programma potranno prevedere anche il pagamento periodico di Cedole Non Condizionate, vale a dire cedole indipendenti dall'andamento del Sottostante. Il tasso da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Classe dei Certificati

I Certificati di cui al Programma appartengono alla classe *Equity Protection*, vale a dire Certificati il cui valore è legato all'andamento del Sottostante per cui, variazioni positive dello stesso, rispetto al Valore Iniziale, potrebbero determinare un impatto positivo sul valore dei Certificati mentre, al contrario, variazioni negative del Sottostante, rispetto al Valore Iniziale, potrebbero determinare un impatto negativo sul valore dei Certificati.

Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati di cui al Programma, è rappresentato da un Tasso di Interesse, da un Indice o da un'Azione.

Gli *Equity Protection Certificates* permettono all'Investitore di partecipare, alla loro scadenza, alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione oppure rispetto al Livello Strike, illimitatamente ovvero limitatamente qualora sia previsto un Cap.

A maggior dettaglio, si rappresenta che:

- i) il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Protezione, intesa come la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100% ma comunque sempre superiore allo 0%;
- ii) il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale riportato come tale nelle Condizioni Definitive che sarà pari o superiore a 100%; e
- iii) il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e il Livello Percentuale Cap, inteso quest'ultimo come la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive, determinato a seconda che sia previsto o meno lo Strike, secondo le formule indicate di seguito.

Posto quanto sopra, il Livello Percentuale Cap, in assenza dello Strike, è calcolato come:

- ✓ Livello Percentuale Cap = Protezione + (Cap – Protezione) / Partecipazione Up
- mentre, in presenza dello Strike, è calcolato come:
- ✓ Livello Percentuale Cap = Strike + (Cap – 100%) / Partecipazione Up

Come già rappresentato nel presente Paragrafo, i Certificati appartenenti alla classe *Equity Protection* sono legati all'andamento del Sottostante per cui il loro valore aumenterà a fronte di variazioni positive del Sottostante.

Qualora i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, l'andamento del Sottostante non rileva ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Infatti, in tal caso, l'Importo di Liquidazione è predeterminato indipendentemente dall'andamento del Sottostante e sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale e l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla specifica Data di Rimborso Anticipato.

Preme evidenziare che nel merito della restituzione del capitale e del pagamento delle cedole

periodiche è fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.9 ("*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*") in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.2 Codici internazionali di identificazione dei Certificati (ISIN)

Il Codice ISIN dei Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

4.3 Modalità secondo le quali il valore dei Certificati è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti

I Certificati sono composti da più opzioni, il cui valore dipende da molteplici variabili di mercato. In particolare, le variazioni positive ovvero negative del valore del Sottostante rispetto al Valore Iniziale, a parità delle altre variabili che influenzano il valore del Certificato, avranno rispettivamente un impatto positivo o negativo sul valore dei certificati poiché tali Certificati tendono a premiare gli Investitori nel caso in cui il Valore Finale del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale ovvero maggiore del Livello Strike ove previsto. Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari), i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza.

4.4 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli Investitori e l'Emittente sarà competente il Foro di Roma, ovvero, ove l'Investitore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 33, lett. u) del codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") l'Investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. N. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017.

Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Investitori "al dettaglio" e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

Gli Investitori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'Investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre, la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati

ad aderire all'ACF e l'Emissente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'obbligazionista può chiedere all'Emissente o visitare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.5 Forma e circolazione dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del TUF, al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al Provvedimento Congiunto.

I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emissente.

Fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati sarà considerato come il titolare e ai fini della presente Nota Informativa, l'Investitore e, di conseguenza, il soggetto autorizzato a esercitare i diritti a essi collegati.

Sono a carico degli Investitori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile ai Certificati o ai quali dovessero comunque essere soggetti i Certificati e/o i relativi proventi.

4.6 Ammontare totale dei Certificati

L'ammontare nominale totale dei Certificati ("Ammontare Totale") sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emissente e/o il Responsabile del Collocamento potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dell'emissione dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emissente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emissente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante la procedura di deposito dematerializzato.

4.7 Valuta di emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati nella Divisa di Emissione e i relativi importi saranno sempre corrisposti nella Divisa di Emissione.

4.8 Rango dei Certificati nella struttura di capitale dell'Emissente in caso di insolvenza

I Certificati costituiscono passività dirette dell'Emissente non assistite da garanzie e da privilegi.

In caso di applicazione dello strumento del "bail-in", il credito degli Investitori verso l'Emissente sarà oggetto di riduzione ovvero di conversione in capitale conformemente alla gerarchia dei crediti della procedura di insolvenza nazionale rappresentato nella tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso.

<p>Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)</td> </tr> </table> <hr/> <p>Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)</p> <p>Capitale di Classe 2 o “Tier II” (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)</p> <hr/> <p>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</p> <hr/> <p>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario (obbligazioni senior non-preferred)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PASSIVITÀ UNSECURED</p> <p><i>ivi inclusi i certificati, le obbligazioni non subordinate (senior) non assistiti da privilegio o da garanzia e le passività derivanti da derivati</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000 DETENUTI DA CONTROPARTI CORPORATE ED ISTITUZIONALI (Depositi non coperti e non preferenziali”)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000 DETENUTI DA PERSONE FISICHE E MICROIMPRESE, PMI (“Depositi non coperti ma preferenziali”)</p>	“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)	“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)	 <p>FONDI PROPRI</p>
“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)			
“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)			

In merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e n. 193 del 8 novembre 2021, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (“BRRD”) e della Direttiva 2019/879 (“BRRD II”) si rinvia al successivo Paragrafo 4.9 (“*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati*”).

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 91 del TUF in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, risulta previsto che siano soddisfatti, qualora emerga un residuo attivo dalla liquidazione, in via prioritaria i detentori di crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione) successivamente i creditori privilegiati ed a seguire prima i detentori di depositi presso la Banca e poi gli obbligazionisti senior e gli Investitori dei Certificati.

4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati

I Certificati incorporano il diritto al pagamento di determinati importi, che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza, salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (“Autorità di Risoluzione”) possono adottare per la

risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Quanto detto al fine di garantire la continuità delle funzioni rilevanti (critiche ed essenziali) dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il “*bail-in*” consiste nel potere dell'Autorità di Risoluzione di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto, conformemente alla gerarchia dei crediti prevista dalla procedura di insolvenza nazionale, della seguente gerarchia, per cui provvederanno:

1) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, e le obbligazioni *senior* e le passività derivanti da derivati;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

2) alla conversione, una volta assorbite le perdite, in strumenti del capitale primario di classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle passività *unsecured*, ivi inclusi i Certificati, le obbligazioni *senior* e le passività derivanti da derivati;
- dei depositi non coperti di importo superiore a € 100.000.

Nell'ambito delle passività *unsecured*, il “*bail-in*” si applica ai Certificati, alle obbligazioni *senior*, alle passività derivanti da derivati e alle altre passività della banca non garantite e, successivamente a tali poste, anche ai depositi di importo superiore ad € 100.000.

Non rientrano, invece, nelle passività sottoponibili al “*bail-in*”, rimanendo pertanto escluse

dall'ambito di applicazione del "bail-in", alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 ("depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo sopra indicato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emissore e Investitore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra rappresentato, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Infine, si segnala che è prevista l'istituzione del "Fondo unico di risoluzione bancaria" ("Fondo di Risoluzione") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità di Risoluzione decida di escludere alcune categorie di creditori dal "bail-in" potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo di Risoluzione intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

4.9.1 Esercizio automatico dei Certificati

I Certificati conferiscono all'Investitore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'Importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico (esercizio "europeo"). L'esercizio dei Certificati alla scadenza ovvero, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo (ove applicabile) alla Data di Rimborso Anticipato, è automatico.

I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza e, comunque, in nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

4.10 Data di Scadenza e Data di Esercizio

4.10.1 Data di scadenza dei Certificati

La Data di Scadenza dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di

Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo

4.10.2 Data di Esercizio dei Certificati

Trattandosi di certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione di ogni singola emissione.

Laddove i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, i Certificati si estinguono anticipatamente alla relativa Data di Rimborso Anticipato. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data si intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

4.11 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i Certificati sono stati o saranno emessi

Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione dei Certificati di cui al Programma saranno riportate nelle Condizioni Definitive pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it entro l'inizio dell'offerta.

4.12 Data di emissione

La Data di Emissione dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione delle singole emissioni di Certificati. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Esistono invece delle limitazioni alla vendita e all'offerta di Certificati, *inter alia*, negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna e in Russia.

I Certificati di cui al Programma non sono registrati ai sensi del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC").

I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.

Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) ("Altri Paesi").

Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.

I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act" ("FSMA 2000"). Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

4.14 Normativa fiscale

Si raccomanda ai potenziali Investitori di consultare i propri consulenti fiscali in merito alle potenziali conseguenze fiscali nel caso di un investimento nei certificati

4.14.1 Regime fiscale

Di seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati da parte di Investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data della presente Nota Informativa e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei Certificates da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di Investitori, alcuni dei quali (come, ad esempio, gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

Gli Investitori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei Certificates.

Trattamento fiscale dei Certificati

Ai sensi dell'articolo 67 del Tuir e degli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("Decreto 461") e successive modificazioni, le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepite da persone fisiche residenti in Italia e da soggetti a queste equiparati come definite nelle disposizioni richiamate, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime ordinario della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito.

Regime Ordinario della Dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili tempo per tempo.

Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso dei Certificati, non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai Certificati può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto a operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

Regime Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili tempo per tempo, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei Certificati ("Regime Risparmio Amministrato").

L'opzione per il Regime Risparmio Amministrato è consentita a condizione che:

- (i) i Certificati siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani;
- (ii) il possessore dei Certificati opti per il regime del Risparmio Amministrato contestualmente al conferimento dell'incarico o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta.

Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei Certificates sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei Certificates non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Regime Risparmio Gestito

L'applicazione del regime di cui al presente punto è condizionato al conferimento di un incarico di gestione patrimoniale a un intermediario residente debitamente autorizzato.

Nel caso di opzione per il Regime Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei Certificati non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette a imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili tempo per tempo per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato.

Nell'ambito del Regime Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del Regime Risparmio Gestito, il possessore dei Certificati non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Si evidenzia che, le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei Certificati e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Certificati:

- (i) siano negoziati su mercati regolamentati
- (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i Certificati siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva sopra menzionata non è applicabile laddove i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "*white list*" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati

i relativi requisiti.

Titoli atipici

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, sulla base di determinate caratteristiche dei titoli, i Certificati potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 come sopra descritto.

Sulla base di tale diversa interpretazione, i proventi derivanti dall'esercizio, anche parziale, dei Certificati ed eventuali cedole costituirebbero redditi di capitale soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicarsi alle persone fisiche residenti in Italia e a soggetti a queste equiparati, a cura dell'Emittente (ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai Certificati per conto dell'Emittente).

La ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i Certificati fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati o territori che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti. Le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei Certificati, il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto, resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i Certificati sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 1.000.000 per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6%, sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 100.000, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti, non compresi ai romanini (i) e (ii) che precedono, che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6% sul valore dei Certificati trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8% sul valore dei Certificati trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i Certificati siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei Certificati trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente € 1.500.000, per ciascun erede o beneficiario.

Imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 *ter* della Parte I della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'art. 1 comma 581 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 ("Decreto 642"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione a qualsiasi attività finanziaria e

strumento depositati presso di loro sono soggette a un'imposta proporzionale a cura degli intermediari dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000. In base alla disposizione richiamata e al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, l'imposta di bollo si applica a qualsiasi cliente (come definito dai regolamenti emessi dalla Banca d'Italia) di enti giuridici che esercitano, in ogni forma, un'attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio italiano. L'imposta trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi Certificati siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Si assume che le comunicazioni periodiche siano spedite almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui non sia obbligatorio il rilascio, il deposito o la redazione delle stesse. Nel caso di periodi inferiori a 12 mesi, l'imposta di bollo è dovuta pro-rata temporis.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'articolo 19, commi 18 e seguenti del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall'articolo 1, comma 582 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette a un'imposta, da liquidarsi nella propria dichiarazione dei redditi, dovuta con aliquota dello 0,20%. In questo caso, non si applica la disciplina relativa all'imposta di bollo precedentemente descritta. L'imposta è calcolata sul valore di mercato dei titoli alla fine dell'anno di riferimento o, nel caso in cui il valore di mercato non sia disponibile, il valore nominale o il valore di rimborso di tali attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano.

Ai contribuenti è riconosciuto in Italia un credito di imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero, nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie ("FTT"):

- (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia;
- (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente
(i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "Titoli Rilevanti");
- (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificati) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1° luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del Sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti.

In taluni casi, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo

spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta a un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti.

Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Inoltre, l'imposta non si applica, *inter alia*:

- (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni;
- (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (market making activities);
- (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

4.15 Descrizione delle modalità di regolamento

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati ovvero una combinazione di contratti finanziari incorporati in un titolo. L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante regolamento in contanti (*cash settlement*) effettuato accreditando o trasferendo l'importo dovuto sul conto dell'Investitore.

Per maggiori dettagli in merito ai pagamenti nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o eventi rilevanti relativi al Sottostante, si rinvia ai successivi paragrafi 4.19 ("Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante ") e 4.20 ("Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante ").

4.16 Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo

Tutti gli importi pagabili alla scadenza e/o nel corso della durata dei Certificati, ad eccezione delle Cedole Non Condizionate, dipenderanno dall'andamento del Sottostante.

Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto nella Divisa di Emissione.

I Certificati di cui al presente Programma sono esclusivamente di tipo "Quanto" anche nel caso in cui la Divisa di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Divisa di Emissione del Certificato. Nei Certificati Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione del Certificato, non esponendo l'Investitore al rischio di cambio.

4.16.1 Determinazione degli importi periodici dovuti ai sensi dei Certificati nel corso della loro durata

Cedole Digitali

L'Importo Digitale i,k -esimo sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i -esimo e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Digitale i -esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i -esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola

Digitale *i-esimo* è pari o superiore ad almeno un Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*.

Nel caso in cui k=1, la Cedola Digitale *i,1* è indicata per semplicità come Cedola Digitale *i*. Nel caso in cui k=2 la Cedola Digitale *i,1*, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale *i,1*, è sempre inferiore alla Cedola Digitale *i,2*, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale *i,2*.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere, in relazione alle Cedole Digitali, anche il Livello di Soglia Cedola Lock-In *i-esimo*. In questo caso, qualora si verifichi l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, l'Investitore ha il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In *i-esimo* in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In *i-esimo*, esclusivamente l'Importo Lock-In *i-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale *i,k-esimo* sarà corrisposto.

Cedole Digitali con previsione o assenza del Meccanismo di Memoria

Nell'ipotesi in cui non sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione ("Importo Digitale") pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale *i,k-esima*, come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale } i,k\text{-esima}$$

Sempre nell'ipotesi in cui non sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, l'Investitore non riceverà alcun Importo Digitale *i,k-esimo*.

Nel caso in cui k=1, la Cedola Digitale *i,1* è indicata per semplicità come Cedola Digitale *i*. Nel caso in cui k=2 la Cedola Digitale *i,1*, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale *i,1*, è sempre inferiore alla Cedola Digitale *i,2*, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale *i,2*.

Nell'ipotesi, invece, in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Digitale) come descritto nella seguente formula:

$$\checkmark \quad \text{Valore Nominale} \times [\text{Cedola Digitale } i,k\text{-esima} + \text{Cedola Memoria} \times (i-z-1)]$$

Dove z è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente a *i* in cui si è verificato l'Evento Cedola Digitale. Qualora l'Evento Cedola Digitale *i* si verifica il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* (ossia quando *i*=1), z è pari a zero.

Per *i* maggiore di 1, l'Investitore acquisisce pertanto il diritto di ottenere, il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* in cui si verifica l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il pagamento della Cedola Memoria moltiplicata per il numero di Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale antecedente *i*.

Sempre nell'ipotesi in cui sia previsto il Meccanismo di Memoria, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i,k-esimo*,

l'Investitore non riceverà alcun Importo Digitale i,k-esimo.

Nel caso in cui k=1, la Cedola Digitale i,1 è indicata per semplicità come Cedola Digitale i. Nel caso in cui k=2 la Cedola Digitale i,1, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i,1, è sempre inferiore alla Cedola Digitale i,2, corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i,2.

Cedole Digitali con previsione di una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione ovvero due Soglie Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione

I certificati di cui al Programma, con riferimento alla caratteristica della Cedola Digitale possono prevedere una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione (vale a dire k=1) ovvero due Soglie Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione (vale a dire k=2).

Nel primo caso (k=1), pertanto, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo, non sarà corrisposta alcuna Cedola Digitale.

Al contrario, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo, sarà corrisposta una Cedola Digitale determinata attraverso la seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Cedola Digitale i-esima*

Nel secondo caso (k=2), invece, qualora al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica l'Evento Cedola Digitale i,1, (ipotesi questa per cui non si sarà verificato alcun Evento Cedola Digitale i-esimo), non sarà corrisposta alcuna Cedola Digitale.

Al contrario, qualora al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo, sarà corrisposta una Cedola Digitale determinata attraverso la seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Cedola Digitale i,k-esima*

Resta inteso comunque che nell'ipotesi in cui siano previsti più Livelli di Soglia Cedola Digitale, l'Investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo raggiunto.

Cedole Lock-in

L'Importo Lock-In I-esimo sarà corrisposto in ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Lock-In I-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo.

Ne discende che, durante la vita dei Certificati, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo, l'Investitore riceverà, nei Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale successivi al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Lock-In I-esimo) pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Lock-In I-esima, e nessun ulteriore Importo Digitale i, k-esimo sarà corrisposto agli Investitori, come descritto nella seguente formula:

✓ *Valore Nominale x Cedola Lock-In I-esima*

Al contrario, invece, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esima, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esima è inferiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esima, l'Investitore non riceverà alcun Importo Lock-In I-esimo. Resta inteso che, nel caso in cui si verifichi un Evento Cedola Lock-In, nessun ulteriore Importo Digitale verrà riconosciuto al Portatore nelle date successive.

Cedole Performance

L'Importo Performance j-esimo sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Performance j-esimo e sarà calcolato come segue.

L'Evento Cedola Performance j-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo.

La Performance j-esima indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra (i) il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo e (ii) il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo rapportata al Valore Iniziale. Ne discende che, durante la vita dei Certificati, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Performance j-esimo) pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Performance j-esima, come descritto nella seguente formula:

✓ *Valore Nominale x Cedola Performance j-esima*

Per Cedola Performance j-esima si intende il prodotto tra Performance j-esima e la Partecipazione j-esima.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è inferiore al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, l'Investitore non riceverà alcun Importo Performance j-esimo.

Cedole Performance con previsione del Cap

Durante la vita dei Certificati, qualora sia previsto anche un Cap, se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, l'Investitore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (Importo Performance j-esimo) pari al prodotto tra il Valore Nominale e il minimo tra (i) la Cedola Performance j-esima e (ii) il Cap Cedola Performance j-esimo, come descritto nella seguente formula:

✓ *Valore Nominale x Min (Cedola Performance j-esima; Cedola Performance Cap j-esima)*

Nel caso in cui sia previsto il Cap, la Cedola Performance j-esima non potrà essere maggiore della Cedola Performance Cap J-esima.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è inferiore, al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, l'Investitore non riceverà alcun Importo Performance j-esimo.

Cedole Non Condizionate

Qualora previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima, l'Investitore riceverà indipendentemente dall'andamento del Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Cedola Non Condizionata m-esima*

4.16.2 Determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati alla scadenza

Equity Protection Certificates

L'Importo di Liquidazione, ossia l'ammontare nella Divisa di Emissione da riconoscere all'Investitore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione Finale.

Ne discende che, qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (Protezione + Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione x Partecipazione Up)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Al contrario, qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Protezione*

Equity Protection Certificates con Cap

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Cap*

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) Protezione e (ii) Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (Protezione + Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione x Partecipazione Up)*

✓

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore

Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Protezione*

Equity Protection Certificates con Strike

Qualora sia previsto uno Strike, se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (100% + Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike x Partecipazione Up)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al Valore Nominale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (Protezione + Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Protezione*

Equity Protection Certificates con Strike e Cap

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Cap, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Cap*

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello Strike e inferiore al Livello Cap, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo

detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma di (i) 100% e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike moltiplicata per la Partecipazione Up, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (100% + Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike x Partecipazione Up)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale e inferiore al Livello Strike, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al Valore Nominale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione e inferiore al Valore Iniziale, l'Investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e la somma tra (i) la Protezione e (ii) la Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x (Protezione + Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione)*

Con l'espressione Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione si intende la differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione rapportata al Valore Iniziale.

Qualora nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Investitore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Protezione, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Protezione*

4.16.3 Determinazione dell'Importo di Liquidazione in caso di un Evento di Rimborso Anticipato per i Certificati con caratteristica Autocallable

Un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Qualora in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e l'Investitore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione pari al prodotto tra Valore Nominale e Importo di Rimborso Anticipato n-esimo, come sintetizzato nella seguente formula:

- ✓ *Valore Nominale x Importo di Rimborso Anticipato n-esimo*

Preme evidenziare che l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo di volta in volta considerato ai fini della formula di cui sopra sarà in ogni caso maggiore o pari al 100%.

4.16.4 Determinazione dei valori del Sottostante

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei valori del Sottostante:

- ✓ il Valore Finale del Sottostante, utilizzato dall'Agente di Calcolo per determinare l'Importo di Liquidazione corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive:

- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Finale;
- ✓ il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione;

Nondimeno, ove applicabile:

- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale i-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Digitale i,k-esimo – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo;
- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Performance j-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Performance j-esimo – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo;
- ✓ il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In-esimo – determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un l'Evento Cedola Lock-In-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Lock-In-esimo – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicato nelle Condizioni Definitive; o

- (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo;
- ✓ il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo – determinato dall'Agente di Calcolo, in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo – corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive:
- (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive; o
 - (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

4.17 Prezzo di esercizio del Sottostante

Il Valore Iniziale è riportato nell'Avviso Integrativo o nelle Condizioni Definitive.

4.18 Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante

Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati, non sarà collegato a cripto-attività e potrà essere rappresentato da:

- ✓ un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il "**Tasso di Interesse**");
- ✓ un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l"**Indice**"); o
- ✓ un titolo azionario negoziato su Borsa Italiana S.p.A. o su altri mercati regolamentati europei o di paesi terzi (l"**Azione**").

4.18.1 Luoghi dove ottenere informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative alla denominazione del Sottostante (ivi incluso, se presente, il codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sull'andamento passato e futuro del Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg, indicate nelle Condizioni Definitive. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità dei Sottostanti.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle

Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.19 Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante

Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, in una data rilevante per determinare il Valore del Sottostante ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dei Certificati e della rilevazione degli eventi da cui dipende il pagamento dei medesimi, l'Emittente sposterà in avanti tale data rilevante. Qualora detto Sconvolgimento di Mercato si protragga per 8 Giorni di Negoziazione successivi rispetto alla data originariamente prevista , l'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Strike, il Livello di Soglia Cedola Digitale i,k -esimo, il Livello di Soglia Cedola Lock-In i -esimo, il Livello Cap, il Livello Soglia di Rimborsso Anticipato n -esimo, il Livello di Soglia Cedola Performance j -esimo e/o il Valore del Sottostante per il Rimborsso Anticipato n -esimo e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i -esimo e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j -esimo, l'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano, potrà utilizzare criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante che faranno uso anche di ogni informazione e/o elemento utile ai fini della determinazione dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati che sarà corrisposto agli Investitori in conseguenza dell'estinzione dei Certificati che farà seguito al predetto evento.

Tali criteri, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere in modo negativo sul rendimento dei Certificati medesimi in quanto l'Equo Valore di Mercato potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it.

Gli Sconvolgimenti di Mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione, nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari o dei giorni del Mercato di Riferimento e del Mercato Derivato di Riferimento.

In ogni caso, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati sarà determinato secondo le modalità indicate nel Paragrafo 4.20 ("Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul sottostante") che segue.

4.20 Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul Sottostante

In relazione al Sottostante Tasso di Interesse, Indice o Azione qualora si verifichi un evento rilevante, l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo del Certificato e/o dei singoli elementi che lo caratterizzano procederà come descritto di seguito.

4.20.1 Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse

Nel caso in cui il Sottostante è rappresentato da un Tasso di Interesse e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento, l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo (Soggetto Terzo).

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it ed entro la data di efficacia della nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, potranno avversi le seguenti ipotesi:

- i) nell'ipotesi in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli

successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;

ii) nell'ipotesi in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse, dopo la modifica o la sostituzione, sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emissente in qualità di Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;

iii) qualora l'Emissente, in qualità di Agente di Calcolo, valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto ii) che precede, l'Emissente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto di seguito.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo, nel caso di Certificati indicizzati al Tasso di Interesse, l'Emissente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione agli stessi corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato di detti Certificati.

L'emissente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate darà evidenza mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori dei Certificati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base a quanto sopra rappresentato saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emissente.

4.20.2 Eventi relativi al Sottostante costituito da Indice

Nel caso in cui il Sottostante è rappresentato da un Indice e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento, l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo (Soggetto Terzo).

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it.

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca l'Indice, l'Emissente avrà il diritto di:

i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (Coefficiente di Adeguamento) volto a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione nei Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica dell'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto di seguito,

qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto i) che precede.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori degli stessi un importo rappresentante il loro Equo Valore di Mercato.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato degli stessi, a seguito della pubblicazione di un avviso sul sito internet www.iccreabanca.it, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori dei Certificati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base a quanto sopra rappresentato saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emittente.

4.20.3 Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione

Nel caso in cui un'Azione sia oggetto di eventi rilevanti, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali dei Certificati per i quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

Costituiscono eventi rilevanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione sottostante;
- b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell'Azione sottostante;
- c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione sottostante, di Azioni con warrant;
- d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione sottostante;
- e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione sottostante;
- f) distribuzione di dividendi straordinari;
- g) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

L'emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione sottostante in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che lo stesso aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Certificato e/o i singoli elementi che lo caratterizzano, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- i) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato sul Mercato Derivato di Riferimento un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano e i contratti di opzione o i contratti a termine;
- ii) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o contratti a termine negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati e/o dei singoli elementi che li caratterizzano, la rettifica viene determinata dall'Emittente secondo buona fede e prassi di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet

www.iccreabanca.it entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora inoltre:

- i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche dei singoli elementi che caratterizzano il Certificato, ovvero
- ii) a seguito degli eventi rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità necessari, ovvero
- iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
- iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato ove è negoziato (*delisting*),

nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante una singola Azione, gli stessi si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emissente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo di Valore di Mercato di detti Certificati;

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emissente valuterà che:

- i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; e
- ii) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tutte le comunicazioni in merito a quanto sopra saranno pubblicate sul sito internet www.iccreabanca.it.

Nelle ipotesi sopra descritte, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori degli stessi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il prezzo reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione del valore Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, l'Emissente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell'Emissente www.iccreabanca.it.

Tutte le rettifiche apportate ai Certificati, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori dei Certificati e per l'Emissente.

SEZIONE 5

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

I Certificati potranno essere offerti senza essere subordinati ad alcuna condizione ovvero con le condizioni indicate di seguito o nelle Condizioni Definitive di ciascun Certificato.

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione dei Certificati alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. Qualora la domanda di ammissione non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'Investitore all'Emissente. Icrea Banca comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla Consob.

Specifiche indicazioni relative ad altre condizioni alle quali l'offerta è subordinata saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di Offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità dell'offerta dei Certificati (“Periodo di Offerta”) sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emissente (o il Responsabile del Collocamento) durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emissente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emissente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

L'Emissente (o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta.

In tal caso, l'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emissente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emissente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo Paragrafo 5.1.3 per una disamina dei casi in cui l'Emissente si riserva la facoltà di non dare inizio all'offerta ovvero di ritirarla

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascun Certificato sarà offerto in sottoscrizione a tutti gli Investitori, ai sensi del successivo Paragrafo 5.2.1 (“Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati”), sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1 (“Condizioni alle quali l'offerta è subordinata”), presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero mediante distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, attraverso l'immissione di proposte di acquisto.

L'Emittente, in fase di sottoscrizione, non applicherà alcuna commissione di negoziazione.

Gli Investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o ai Distributori che, qualora non siano abilitati ad operare direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel per l'offerta dei Certificati, tramiteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Le proposte di acquisto potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio, così come indicato nelle Condizioni Definitive, che potranno altresì prevedere un importo minimo sottoscrivibile (“**Importo Minimo Sottoscrivibile**”). Le proposte di acquisto si perfezioneranno mediante la sottoscrizione di una scheda di adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso i Distributori che accedono direttamente alla sede di negoziazione utilizzata per la distribuzione (Vorvel).

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di sottoscrizione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta, salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero in un apposito avviso di cui al precedente Paragrafo 4.6.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione del Certificato in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione dei Certificati.

Qualora l'Investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o Distributore, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Certificati richieste ai fini della sottoscrizione dei Certificati offerti.

Le proposte di acquisto della clientela saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.2.2 (“*Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione*”). Qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'Ammontare Totale indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Certificato le relative Condizioni Definitive specificheranno se i Certificati, eventualmente offerti in sottoscrizione mediante distribuzione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, potranno essere promossi e sottoscritti, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, mediante un'offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento di offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui sia prevista l'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza e successive modifiche e integrazioni, i Soggetti Incaricati del Collocamento provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico della Finanza

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'Investitore e quest'ultimo avrà la facoltà in tale periodo di comunicare il proprio recesso. Qualora tale modalità di

collocamento sia prevista, la data ultima in cui è possibile aderire all'offerta delle singole Serie di Certificati mediante contratti conclusi fuori sede, nonché le modalità di esercizio del recesso, sono indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del sottoscrittore. Pertanto, nel predetto periodo di 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti gli Investitori possono comunicare il proprio recesso dai relativi contratti conclusi. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, l'Emissente indica nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, la data ultima in cui è possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Alle proposte di acquisto dei Certificati effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Distributori che non siano Soggetti Incaricati del Collocamento, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Le Condizioni Definitive del singolo Certificato conterranno l'indicazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Qualora l'Emissente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emissente e contestualmente comunicato alla Consob.

Qualora, l'Emissente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 23 par. 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i Certificati, prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo tale pubblicazione o dall'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso se successivo, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante previsti dall'articolo 23 par. 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei Certificati, se precedente.

La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell'Emissente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emissente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

5.1.3 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvi i casi di revoca dell'offerta sottoindicati, l'Emissente darà corso all'emissione dei Certificati anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale.

Revoca prima dell'avvio dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale, e indicati nelle Condizioni Definitive ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emissente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta) che siano

tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Revoca in corso di offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta dei Certificati e prima della data di emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo, così come previsti nella prassi internazionale e indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell' offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di revocare l'offerta.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore dei Certificati versate dall'Investitore, saranno dall'Emittente prontamente rimesse a disposizione dell'Investitore senza la corresponsione di interessi.

Tale revoca sarà comunicata al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento dei Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

5.1.4 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati

Il pagamento e la consegna dei Certificati acquistati prima della Data di Emissione, sarà effettuato alla data di regolamento (la "Data di Regolamento") corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo (T+2) alla Data di Emissione, mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al Prezzo di Emissione.

Il pagamento e la consegna dei Certificati acquistate successivamente alla Data di Emissione, sarà effettuato due giorni lavorativi successivi alla data di effettiva sottoscrizione ovvero, se nelle Condizioni Definitive sono indicate delle ulteriori Date di Regolamento il pagamento e la consegna dei Certificati sottoscritti prima del secondo giorno antecedente tali Date di Regolamento avverrà a tali date.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.2, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. o le altre società di gestione accentratata indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione indicati nelle Condizioni Definitive.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati

Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati

I Certificati sono destinati alla clientela dell'Emittente, dei Soggetti Incaricati del Collocamento e nel caso di collocamento diretto sul sistema multilaterale di negoziazione Vovel anche dei Distributori, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.12 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Le Offerte avranno luogo esclusivamente in Italia e saranno effettuate tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori che trasmetteranno, direttamente o indirettamente secondo le modalità di cui al Paragrafo 5.1.2, l'ordine di acquisto ricevuto.

Pertanto, la presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Certificati emessi a valere sulla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa ai Certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") così come descritto nel Paragrafo 4.13 ("*Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità*").

I Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 sexdecies del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori dovessero riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi sopra indicati, i Soggetti Incaricati del Collocamento e i Distributori potranno compiere gli atti che riterranno più opportuni ai fini della gestione di detta violazione dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione all'Emittente.

Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi

I Certificati saranno emessi e collocati interamente ed esclusivamente sul mercato italiano con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2 Procedura per la comunicazione agli Investitori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto e, pertanto, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le proposte di acquisto raggiungessero l'Ammontare Totale dell'offerta indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'offerta, che sarà comunicata

al pubblico con le modalità descritte al precedente Paragrafo 5.1.2.

La chiusura anticipata del Periodo d'Offerta riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Le proposte di acquisto saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Di conseguenza, non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e i Certificati saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di offerta dei Certificati

Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i Certificati

Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere pari o inferiore al Valore Nominale del Certificato.

Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo dei Certificati, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente derivativa e degli eventuali costi inclusi nello strumento finanziario. L'Emittente determinerà il valore della componente derivativa attraverso metodologie di calcolo presenti in primis letteratura scientifica e coerenti con le best practices di mercato quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modelli di pricing a formula chiusa (es. Modello di Black & Scholes) basati sul moto geometrico browniano, e modelli di simulazione (es. Metodo Monte Carlo) basati su processi a volatilità stocastica.

Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore e commissioni di collocamento

Potranno essere previsti costi inclusi nel Prezzo di Emissione. Tali costi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

I costi inclusi nel Prezzo di Emissione potranno essere costituiti da costi di strutturazione e/o costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Certificati richieste ai fini della sottoscrizione dei Certificati offerti.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti Incaricati del Collocamento

Gli Investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi ai Soggetti Incaricati del Collocamento indicati nelle Condizioni Definitive. I Soggetti Incaricati del Collocamento potranno essere intermediari facenti parte del Gruppo ed eventualmente anche intermediari esterni al Gruppo stesso.

I Soggetti Incaricati del Collocamento, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, potranno avvalersi anche dell'offerta fuori sede e di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento dei Certificati.

Inoltre, qualora il collocamento avvenga direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, gli Investitori che intendono acquistare i Certificati potranno rivolgersi anche ai Distributori, intesi come gli intermediari con i quali l'Emittente non ha sottoscritto alcun accordo di collocamento che accedono direttamente o indirettamente su Vorvel.

Qualora i Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero i Distributori non siano abilitati ad operare

direttamente sulla sede di negoziazione prescelta per l'offerta dei Certificati, gli stessi trasmetteranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero dal soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e contestualmente comunicato alla Consob.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il pagamento dell'Importo di Liquidazione dei Certificati saranno effettuati a cura dell'Emittente, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) mediante accredito sul conto corrente dell'Investitore detenuto presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

L'Emittente non prevede di stipulare accordi di sottoscrizione in relazione ai Certificati.

L'Emittente stipulerà accordi di collocamento ai fini dell'offerta dei Certificati con gli intermediari indicati nelle Condizioni Definitive (Soggetti Incaricati del Collocamento).

Le commissioni di collocamento, corrisposte dall'Emittente ai Soggetti Incaricati del Collocamento, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive come ammontare complessivo in Euro.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data in cui sarà concluso l'eventuale accordo di sottoscrizione di cui al punto 5.4.3.

SEZIONE 6

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Negoziazione e impegni dell'Emittente

I Certificati non saranno ammessi a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive. In particolare, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati. Al riguardo, l'Emittente si riserva anche la facoltà di delegare tale compito ad un intermediario terzo, fermo restando l'impegno dell'Emittente affinché venga richiesta l'ammissione dei Certificati presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel.

La domanda di ammissione alle negoziazioni potrà essere inoltrata prima della data di inizio del Periodo di Offerta ovvero durante il Periodo di Offerta stesso.

In alternativa al collocamento sul mercato primario, l'offerta al pubblico - qualora previsto nelle Condizioni Definitive - avverrà mediante distribuzione diretta su tale sistema multilaterale di negoziazione. In tal caso, l'Emittente svolgerà la funzione di intermediario incaricato abilitato ad immettere le proposte in vendita al prezzo fisso d'offerta dei Certificati e, qualora l'esito del collocamento sia positivo, l'avvio delle negoziazioni sul mercato secondario partirà dal giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta.

Le date di ammissione a negoziazione, ove note, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'offerta sarà subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni su tale sistema multilaterale di negoziazione.

Si segnala che Iccrea Banca S.p.A. attualmente detiene il 20% del capitale sociale di Vorvel Sim S.p.A.

6.2 Sistemi Multilaterali di Negoziazione sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammesse alla negoziazione Certificati della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei Certificati sono già ammessi a negoziazione su sistemi multilaterale di negoziazione.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Certificato, l'Emittente ovvero altro intermediario indicato nelle Condizioni Definitive, svolge la funzione di *Specialist* presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel. Lo *Specialist* assume, in tale ruolo, l'obbligo di esporre sugli strumenti finanziari proposte in acquisto e in vendita, per tutta la durata della seduta di negoziazione e per ciascun giorno di contrattazione.

Nel caso in cui la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare i Certificati nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento ai Certificati di propria emissione oggetto del Prospetto di Base.

SEZIONE 8

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati da parte degli intermediari finanziari cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso, di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene accordato il consenso

Il consenso è accordato agli intermediari di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta per l'intero periodo di validità del Prospetto di Base, pari a 12 mesi dalla data di approvazione.

8.3 Indicazione del Periodo di Offerta per procedere al collocamento finale dei Certificati

Le Condizioni Definitive indicheranno il Periodo di Offerta durante il quale gli intermediari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

L'Investitore deve considerare che, in caso di offerta realizzata da parte di un qualsiasi intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli Investitori finanziari le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli Investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

GLOSSARIO

"Agente di Calcolo" indica l'Emittente o altro soggetto terzo indicato nelle Condizioni Definitive.

"Ammontare Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta, espresso nella Divisa di Emissione.

"Avviso Integrativo" indica il documento - da pubblicarsi a seguito del Giorno di Valutazione Iniziale sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati i seguenti dati definitivi (ove applicabili): il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Cap, il Livello Strike, il Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, il Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, gli effettivi Giorni di Valutazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all'Emissione.

"Autocallable" indica la caratteristica che potrà essere prevista nelle relative Condizioni Definitive per i Certificati secondo la quale gli stessi possono scadere anticipatamente a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Cap" indica, limitatamente ai Certificati Equity Protection con caratteristica Cap, la percentuale massima del Valore Nominale cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati a scadenza come Importo di Liquidazione. Il Cap è un valore percentuale sempre pari o superiore a 100%. Il Cap è indicato, per ciascuna serie di Certificati, come valore percentuale nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui la Partecipazione Up sia pari a 100%, il Cap coinciderà con il Livello Percentuale Cap.

"Cap Cedola Performance j-esimo" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale massimo che può assumere la Cedola Performance j-esima.

"Cedola Condizionata" indica la cedola condizionata dall'andamento del Sottostante.

"Cedola Digitale i,k-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Digitale i,k-esimo a cui ha diritto ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo se si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo. La Cedola Digitale i,k-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Lock-In I-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Lock-In I-esimo, a cui ha diritto ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con $i > 1$, successivo al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo. La Cedola Lock-In I-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Memoria" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale da applicarsi al Valore Nominale, ove sia previsto il Meccanismo di Memoria, ed è utilizzata per il calcolo dell'Importo Digitale i,k-esimo ove l'Investitore maturasse il diritto al conseguimento di tale cedola. La Cedola Memoria sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Non Condizionata m-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale sempre maggiore di zero da applicarsi al Valore Nominale, indipendentemente dall'andamento del Sottostante, in corrispondenza delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima. La Cedola Non Condizionata m-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Cedola Performance j-esima" indica, qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive, il valore percentuale, pari al prodotto tra la Performance j-esima e la Partecipazione j-esima, da applicarsi al Valore Nominale per determinare l'Importo Performance j-esimo, a cui ha diritto (se positivo) ciascun Investitore al Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo se si verifica l'Evento Cedola Performance j-esimo. Qualora sia previsto il Cap Cedola performance j-esimo, l'importo massimo della

Cedola Performance j-esima è pari al Cap Cedola performance j-esimo. La Cedola Performance j-esima sarà corrisposta all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Certificates" o "Certificati" indica i certificati che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma, che potranno essere a Capitale Totalmente Protetto ovvero a Capitale Parzialmente Protetto.

"Certificati a Capitale Totalmente Protetto" indica i Certificati che permettono agli Investitori di beneficiare a scadenza di una protezione totale del capitale investito.

"Certificati a Capitale Parzialmente Protetto" indica i Certificati che permettono agli Investitori di beneficiare a scadenza di una protezione parziale del capitale investito.

"Codice ISIN" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna serie di Certificati.

"Condizioni Definitive" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relative alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.iccreabanca.it e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via Lucrezia Romana 41-47, Roma e/o presso le sedi e/o le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

"CONSOB" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"Data di Emissione" indica, per ogni serie di Certificati, la data in cui i Certificati sono emessi, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Data di Esercizio" indica la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente e coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati o, nel caso di Certificati con caratteristica Autocallable qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima" corrisponde alla data indicata nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza della quale viene pagata la Cedola Non Condizionata m-esima.

"Data di Rimborso Anticipato" coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Data di Scadenza" indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Emissione" indica l'Euro.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive.

"Emittente" indica Icrea Banca S.p.A., con sede legale in Via Lucrezia Romana 41-47, Roma.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente di Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o eventi rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.20 ("Regole di adeguamento applicabili in caso di eventi rilevanti aventi un'incidenza sul sottostante") della Nota Informativa, al verificarsi di determinate condizioni. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

"Evento Cedola Digitale i-esimo" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o superiore ad almeno un Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo. Il verificarsi dell'Evento Cedola

Digitale i-esimo conferisce all'Investitore il diritto di ottenere unicamente l'Importo Digitale i,k-esimo corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo raggiunto.

"Evento Cedola Lock-In I-esimo" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo. Il verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo conferisce all'Investitore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con $i > 1$, successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, esclusivamente l'Importo Lock-In I-esimo indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale i,k-esimo sarà corrisposto agli Investitori.

"Evento Cedola Performance j-esimo" indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo. Il verificarsi dell'Evento Cedola Performance j-esimo conferisce all'Investitore il diritto di ottenere l'Importo Performance j-esimo corrispondente.

"Evento di Rimborso Anticipato" o **"Evento di Rimborso Anticipato n-esimo"** indica, ove sia prevista la caratteristica Autocallable, l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Giorno di Definizione" indica, per ogni serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive. Nel Giorno di Definizione vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Strike, il Livello di Protezione, il Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, il Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo, il Livello Cap, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, la Cedola Digitale i,k-esimo e la Cedola Performance Cap j-esimo.

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui l'Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento Finale" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale ovvero coincide con il Giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Digitale i-esimo. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo. In caso di più Giorni di Rilevazione per

l'Evento Cedola Lock-In-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In-esimo sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Cedola Performance j-esimo. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo indicati nelle Condizioni Definitive.

"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo" rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. In caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo sarà pari alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive

"Giorni di Valutazione all'Emissione" corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento del Sottostante ai fini della determinazione del Valore Iniziale del medesimo. Pertanto, in caso di più giorni all'Emissione, il Valore Iniziale corrisponde alla media aritmetica o al valore massimo dei prezzi di riferimento rilevati nei giorni di valutazione all'emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.16.4 ("Determinazione dei valori del Sottostante").

"Giorni di Valutazione alla Scadenza" corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la rilevazione del Prezzo di Riferimento del Sottostante ai fini della determinazione del Valore Finale del medesimo. Pertanto, in caso di più giorni alla Scadenza, il Valore Finale corrisponde alla media aritmetica o al valore massimo dei prezzi di riferimento rilevati nei giorni di valutazione alla scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.16.4 ("Determinazione dei valori del Sottostante").

"Giorno di Valutazione Finale" corrisponde al giorno indicato nelle Condizioni Definitive nel quale viene rilevato il Valore Finale del Sottostante. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.16.4 ("Determinazione dei valori del Sottostante").

"Giorno di Valutazione Iniziale" corrisponde al giorno indicato nelle Condizioni Definitive nel quale viene rilevato il Valore Iniziale del Sottostante. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.16.4 ("Determinazione dei valori del Sottostante").

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo" coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo coinciderà con tale giorno.

"Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo" coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coinciderà con tale giorno.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Roma e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2).

"I" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive, per i che va da 1 a I.

"Importo di Liquidazione" indica l'importo che sarà corrisposto all'Investitore calcolato secondo quanto previsto dal Paragrafo 4.16 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa.

"Importo Digitale i,k-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo. L'importo Digitale i-esimo, è pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Lock-In I-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza dei Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con i>1, successivi al giorno in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Lock-In I-esimo. L'Importo Lock-In I-esimo è pari al prodotto tra il valore nominale e la Cedola Lock-In I-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Performance j-esimo" indica l'ammontare, espresso nella Divisa di Emissione, da riconoscere all'Investitore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo. L'Importo Performance j-esimo, in assenza di Cap, è pari al prodotto tra il valore nominale e la cedola Performance j-esima e sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo di Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale, sempre pari o superiore a 100%, riportato nelle Condizioni Definitive, utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione a cui ha diritto ciascun Investitore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. L'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo sarà corrisposto all'Investitore accreditando o trasferendo tale importo sul conto dello stesso.

"Importo Minimo Sottoscrivibile" indica l'importo minimo sottoscrivibile dei Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Investitore" indica il sottoscrittore e/o portatore dei Certificati.

"J" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Performance previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive per j che va da 1 a J.

"K" indica il numero di Soglie Cedola Digitale, indicate come tali nelle Condizioni Definitive, previste per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo per k che va da 1 a K.

"L" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive per l che va da 1 a L.

"Livello Cap" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Cap, il valore corrispondente

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Cap è il valore del Sottostante, maggiore del Valore Iniziale, al di sopra del quale, a scadenza, la performance dell'investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati.

"Livello di Protezione" indica, limitatamente ai Certificati a Capitale Protetto, il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello di Protezione è il valore del Sottostante, pari o inferiore al Valore Iniziale, al di sotto del quale, a scadenza, la performance dell'investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'ammontare minimo cui può aver diritto l'Investitore dei Certificati.

"Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo" indica il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo" indica il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Lock-In I-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra Soglia Cedola Lock-In I-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo potrebbe essere diverso per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo" indica il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia Cedola Performance j-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra Soglia Cedola Performance j-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello Percentuale Cap" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Cap, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive. Tale valore sarà determinato come specificato al Paragrafo 4.16 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa.

"Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima e il Valore Iniziale, calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Livello Strike" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Strike, il valore corrispondente:

- (i) nell'ipotesi di Certificati con un Indice come Sottostante: al prodotto tra lo Strike e il Valore Iniziale calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale e indicato nell'Avviso Integrativo.
- (ii) nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: al prodotto tra lo Strike e il Valore Iniziale calcolato il Giorno di Definizione e riportato nelle Condizioni Definitive.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"M" indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima previste e indicate come tali nelle Condizioni Definitive, per m che va da 1 a M.

"Mercato di Riferimento" indica il mercato regolamentato sul quale è quotata l'Azione.

"Mercato Derivato di Riferimento" il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l'Azione.

"Meccanismo di Memoria", ove previsto, si attiva in caso di Evento Cedola Digitale i-esimo qualora non si sia verificato un Evento Cedola Digitale in almeno uno dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo immediatamente precedenti, e determina il calcolo dell'Importo Digitale i,k-esimo secondo la modalità specificata alla voce "Cedola Digitale" contenuta nel Paragrafo 4.16 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa.

"N" indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo previsti e indicati come tali nelle Condizioni Definitive, per n che va da 1 a N.

"Partecipazione Up" indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale sarà sempre superiore allo 0% e indica il grado di partecipazione alla Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione, o alla Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike come indicato al Paragrafo 4.16 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa.

"Partecipazione j-esima" indica, limitatamente ai Certificati con Cedola Performance, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale, sempre maggiore dello 0% indica il grado di partecipazione da applicare alla Performance j-esima per il calcolo dell'Importo Performance j-esimo.

"Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore Finale e il Livello di Protezione, rapportata al Valore Iniziale.

"Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore Finale e il Livello Strike, rapportata al Valore Iniziale.

"Performance j-esima" indica la variazione percentuale del Sottostante ottenuta come differenza tra il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo e il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo, rapportata al Valore Iniziale.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Prezzo di Emissione" è il prezzo indicato nelle Condizioni Definitive al quale sono emessi i Certificati e al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica, in relazione al Sottostante:

- (i) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell'Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono oppure (ii) il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;
- (ii) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui sopra, il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;
- (i) con riferimento alle Azioni negoziate su Borsa Italiana S.p.A., il prezzo di chiusura di tali azioni, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente di Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni negoziate su mercati europei o di paesi terzi, il prezzo di chiusura di tale azione rilevato dall'Agente di Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- (iii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli descritti che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo.

"Programma" indica l'insieme dei Certificati previsti e regolati nella presente Nota Informativa;

"Prospetto di Base" indica il prospetto di base costituito (i) dalla presente Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti e (ii) dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

"Protezione" indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà pari o inferiore al 100% e sempre superiore allo 0%.

"Provvedimento Congiunto" indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata").

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ciascuna serie di Certificati ed è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Quanto" è la caratteristica, indicata ove previsto nelle Condizioni Definitive, per cui il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione qualunque sia la Divisa di Riferimento di tale Sottostante, permettendo quindi all'Investitore di neutralizzare il rischio di cambio derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio.

"Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

"Responsabile del Collocamento" indica l'Emittente ovvero il diverso altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

"Sconvolgimento di Mercato" indica, in relazione al Tasso di Interesse o all'Indice, una sospensione della pubblicazione del Tasso di Interesse o dell'Indice medesimo mentre, in relazione all'Azione indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni dell'Azione sul Mercato di Riferimento oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti all'Azione sul Mercato Derivato di Riferimento Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente agirà secondo quanto meglio dettagliato nel Paragrafo 4.19 (*"Descrizione di eventuali Sconvolgimenti di Mercato riguardanti il Sottostante"*) della Nota Informativa.

"Soggetti Incaricati del Collocamento" indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

"Soglia Cedola Digitale i,k-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Digitale i,k-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia Cedola Lock-In I-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Lock-In I-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia Cedola Performance j-esima" indica il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che identifica la Soglia Cedola Performance j-esima relativa al Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0%.

"Soglia di Rimborso Anticipato n-esima" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive.

"Sottostante" indica l'attività finanziaria, specificata nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati, al cui andamento sono legati i Certificati e che, con riferimento al Programma, potrà essere rappresentato da un Tasso di Interesse, da un Indice o da un'Azione

"Sponsor" o "Istituto di Riferimento" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Strike" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Strike, il valore percentuale che potrà essere indicato nelle relative Condizioni Definitive, che sarà sempre pari o superiore a 100%.

"Testo Unico della Finanza" o "TUF" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

"Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo" indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo dall'Agente di Calcolo, che potrà essere rappresentato : (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo, che potrà essere rappresentato: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo dall'Agente di Calcolo, che potrà essere rappresentato: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In-esimo.

"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo" indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo dall'Agente di Calcolo, che potrà essere rappresentato: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo o (b) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo,

dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.

"Valore Finale" o **"Valore Finale del Sottostante"** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, il valore utilizzato dall'Agente di Calcolo ai fini del calcolo dell'importo di Liquidazione, determinato il Giorno di Valutazione Finale che potrà essere rappresentato come stabilito nelle Condizioni Definitive: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale o (b) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza calcolato il Giorno di Valutazione Finale.

"Valore Iniziale o Valore Iniziale del Sottostante" indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, il valore che potrà essere rappresentato: (a) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale o (b) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, dalla media aritmetica o dal valore massimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione calcolato nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nell'ipotesi di Certificati su Tasso di Interesse: dal valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione ovvero dal valore indicato nelle Condizioni Definitive.

"Valore Nominale" indica, per ciascuna serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

APPENDICE A - MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DEI CERTIFICATI



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251
Capitale sociale € 1.401.045.452,35 interamente versato
Codice LEI NNVPP80YZGEY2314M97

In qualità di Emittente [*e Responsabile del Collocamento*]
[•]
[*In qualità di Responsabile del Collocamento*]

CONDIZIONI DEFINITIVE relative al programma di offerta di Certificati a Capitale Totalmente Protetto o a Capitale Parzialmente Protetto denominati **EQUITY PROTECTION CERTIFICATES** **[DENOMINAZIONE E ISIN]**

Il Certificato [•] è emesso a valere sul programma di offerta e/o quotazione denominato "Equity Protection Certificates" di cui al prospetto di base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [•] e dal Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data [•] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [•] il "Prospetto di Base") come di volta in volta eventualmente supplementati.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla singola offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it [del Responsabile del Collocamento [•]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i [•].

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'offerta dei Certificati di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità al Regolamento Prospetti, al Regolamento Delegato 980 nonché al Regolamento Emittenti (le "Condizioni Definitive").

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Certificato.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Sono rappresentate di seguito le condizioni dell'offerta e caratteristiche specifiche dei Certificati.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[Non ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel Paragrafo 3.1 "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta" della Nota Informativa".] [•]
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati saranno utilizzati dall'Emissente ai fini dell'esercizio della propria attività statutaria.

1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'offerta di certificati denominati [•] – [•] (i "Certificati").
Codice ISIN	[•]
Autorizzazioni relative all'emissione e all'offerta	L'emissione e l'offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri del giorno [•]
Divisa di Emissione	Euro
Quanto	[Applicabile] [Non applicabile]
Data di Emissione	[•]
Data di Scadenza	[•]
Valore Nominale	[•]
Importo di Liquidazione	[inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]
Valore Iniziale del Sottostante	[Il Valore Iniziale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.] [Il Valore Iniziale è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] / [al valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.]
Giorni di Valutazione all'Emissione	[Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione all'Emissione]

Giorno di Valutazione Iniziale	[•]
Giorno di Definizione	[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [•] / [Non applicabile]
N <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</i>	[•] [Non applicabile]
M <i>(indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata)</i>	[•] [Non applicabile]
I <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale)</i>	[•] [Non applicabile]
K <i>(indica il numero di Soglie CedolaDigitale previste per ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale)</i>	[•] [Non applicabile]
J <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Performance)</i>	[•] [Non applicabile]
L <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In)</i>	[•] [Non applicabile]
Partecipazione Up	[Non applicabile] [[•] %]

Protezione	[[•] %]
Livello di Protezione	Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Protezione
Cap	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Percentuale Cap	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Cap	[Non applicabile] [Il Livello Cap è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap]
Livello Strike	[Non applicabile] [Il Livello Strike è pari al prodotto tra Valore Iniziale e lo Strike.]
Strike	[Non applicabile] [[•] %]
Soglia di Rimborso Anticipato n-esima	[Non applicabile] [[•] %]
Livello Sogliadi Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Corrisponde al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima ed il Valore Iniziale.]
Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.] [Indica la media aritmetica] / [il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]
Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione per l'evento di rimborso anticipato [*]]
Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno. [*]] n=1: compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=1 [*] n=2 compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=2 [*]

	n=3 compilare con la data pari all'ultimo dei giorni di rilevazione in n=3 [•] ecc.]								
Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione n-esimo.] [•]								
Importo di Rimborso Anticipato n-esimo	[Non applicabile] [<table border="1" data-bbox="691 819 1207 977"> <thead> <tr> <th>n</th><th>Importo di Rimborso Anticipato</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>[•]%</td></tr> <tr> <td>..</td><td>..</td></tr> <tr> <td>N</td><td>[•]%</td></tr> </tbody> </table>]	n	Importo di Rimborso Anticipato	1	[•]%	N	[•]%
n	Importo di Rimborso Anticipato								
1	[•]%								
..	..								
N	[•]%								
Cedola Non Condizionata m-esima	[Non applicabile] [[•] %lorda]								
Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima	[Non applicabile] [•]								
Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i- esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.] [Indica la [media aritmetica] /il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]								
Cedola Memoria	[Non applicabile] [% lorda]								

Importo Digitale i, k-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[L'Importo Digitale i, k-esimo sarà pari a: Valore Nominale x Cedola Digitale i, k-esima [ove prevista la Cedola Memoria: Valore Nominale x [Cedola Digitale i, k-esima + Cedola Memoria x (i-z-1)] dove z è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente ad i in cui si è verificato un Evento Cedola Digitale] e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo abbia un valore pari o superiore al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i, k-esimo. Il Livello di Soglia Cedola Digitale i, k-esimo è pari al prodotto tra la relativa Soglia Cedola Digitale i, k-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale del Sottostante. Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo, nessun Importo Digitale i, k-esimo verrà corrisposto. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole.</p> <table border="1" data-bbox="494 810 1396 1080"> <thead> <tr> <th>i</th><th>Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</th><th>K</th><th>Soglia Cedola Digitale k-esima</th><th>Cedola Digitale (londa)</th><th>Importo Digitale (lordo)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr> </tbody> </table>	i	Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	K	Soglia Cedola Digitale k-esima	Cedola Digitale (londa)	Importo Digitale (lordo)	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
i	Giorno di Valutazione e per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	K	Soglia Cedola Digitale k-esima	Cedola Digitale (londa)	Importo Digitale (lordo)								
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]								
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i- esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione in relazione a ciascun Giorno di Valutazione dell'Evento Cedola i-esimo]</p>												
Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i- esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]</p> <p>Vedi tabella riportata alla voce Importo Digitale i, k-esimo]</p>												
Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i- esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i-esimo.]</p> <p>[•]</p>												
Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo.]</p>												
Cedola Lock-In I-esima	<p>[Non applicabile]</p> <p>[[•] londa%]</p>												

Soglia Cedola Lock-In I- esimo	[Non applicabile] [[•] %]
Livello di Soglia Cedola Lock-In I- esimo	[Non applicabile] [corrisponde al prodotto tra la Soglia Cedola Lock-In I-esima ed il Valore Iniziale.]
Importo Lock-In I- esimo	[Non applicabile] [L'Importo Lock-In I-esimo sarà pari a: Valore Nominale x Cedola Lock-In I-esima e sarà corrisposto in ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo successivo alla Data di Valutazione dell'Evento Cedola Lock-In I-esimo in cui si sia verificato l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo abbia un valore pari o superiore al corrispondente Livello di Soglia Cedola Lock-In I-esimo. Ove non si verifichi l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, nessun Importo Lock-In I-esimo verrà corrisposto. Ove si verifichi l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, nessun ulteriore Importo Digitale i,k-esimo verrà corrisposto alle successive date di pagamento.]
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo]
Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo	[Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In I-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]
Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima.] [Indica la [media aritmetica] / [il valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.]
Cap Cedola Performance j-esimo	[Non applicabile] [[•] %]
Soglia Cedola Performance j-esima	[Non applicabile] [[•] %]
Livello di Soglia Cedola Performance j- esimo	[Non applicabile] il Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo è pari al prodotto tra la Cedola Performance j-esimo e il Valore Iniziale del Sottostante
Importo Performance j-esimo	[Non applicabile] [L'Importo Performance j-esimo sarà pari a: Valore Nominale x Cedola Performance j-esima]

	<p>[ove prevista la Cedola Performance Cap: <i>Valore Nominale x Min (Cedola Performance j-esima; Cedola Performance Cap j-esima)</i>]</p> <p>e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo, ossia il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Performance j-esimo abbia un valore pari o [superiore] al Livello di Soglia Cedola Performance j-esimo.</p> <p>Ove non si verifichi l'Evento Cedola Performance j-esimo, nessun Importo Performance j-esimo verrà corrisposto.</p> <p>Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>i</th><th>Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima</th><th>Soglia Cedola Performance j-esima</th><th>Cap Cedola Performance j-esimo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr> </tbody> </table>	i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima	Soglia Cedola Performance j-esima	Cap Cedola Performance j-esimo	[•]	[•]	[•]	[•]
i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esima	Soglia Cedola Performance j-esima	Cap Cedola Performance j-esimo						
[•]	[•]	[•]	[•]						
Partecipazione j-esima	<p>[Non applicabile] [•%] per la Cedola Performance pagabile alla data del [•]</p>								
Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo	<p>[Non applicabile] [Compilare con tutte le date dei giorni di rilevazione in relazione a ciascun Giorno di Valutazione dell'Evento Cedola Performance j-esimo]</p>								
Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo	<p>Non applicabile] [Coincide con l'ultimo giorno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo quest'ultimo coincide con tale giorno.] [•]</p>								
Giorno di Pagamento dell'Importo Performance j-esimo	<p>Non applicabile] [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Performance j-esimo.] [•]</p>								
Valore Finale del Sottostante	<p>[Il Valore Finale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.] [Il Valore Finale è calcolato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] / [al valore massimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]</p>								

Giorni di Valutazione alla Scadenza	[Compilare con tutte le date dei giorni di valutazione alla scadenza [•]]
Giorno di Valutazione Finale	[•]
Giorno di Pagamento Finale	[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.] [•]
Sottostante	<p>Tipologia e denominazione del Sottostante: [•]</p> <p>Mercato di Riferimento/Sponsor/Istituto di Riferimento: [•]</p> <p>Mercato Derivato di Riferimento: [•] (indicare la tipologia di Prezzo di Riferimento)</p> <p>ISIN: [•]</p> <p>Prezzo di Riferimento: [•]</p> <p>Divisa di Riferimento: [•]</p> <p>Descrizione dell'Indice: [•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emissente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation] / [•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.] / [•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]] / [•]</p> <p>Descrizione del Tasso di Interesse: [•] [riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p> <p>Disponibilità di informazioni: [•] [Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative] /</p> <p>[[Avvertenze: [riportare il disclaimer dell'Indice]]]</p>

2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	<p>[L'offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>[L'offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'Investitore all'Emittente. L'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.]</p>
Ammontare Totale	Fino a Euro [•]
Quantità offerta	Fino a [•] Certificati
Modalità di offerta	<p>[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [offerta in sede] [e] [offerta fuori sede] [e/] [offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].]</p> <p>[L'offerta dei Certificati avverrà tramite i Soggetti Incaricati del Collocamento /</p> <p>[L'offerta dei Certificati avverrà tramite distribuzione diretta sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel [inserire dettagli].]</p> <p>[In relazione all'offerta fuori sede i Soggetti Incaricati del Collocamento provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'offerta avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 [•] giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è [•].]</p> <p>[In relazione all'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza è previsto il diritto di recesso che potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'offerta è [•].]</p> <p>[il diritto recesso potrà essere esercitato (Inserire dettagli modalità di esercizio del diritto di recesso)]</p>
Periodo di Offerta	<p>Offerta in sede Dal [•] al [•]</p> <p>Offerta fuori sede Dal [•] al [•]</p> <p>Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza Dal [•] al [•]</p> <p>L'offerta potrà essere chiusa anticipatamente o prorogata. In tal caso, l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'offerta mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.iccreabanca.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.</p>

Lotto Minimo di Esercizio	[•]
Importo Minimo Sottoscrivibile	Euro [•]
Prezzo di Emissione	Euro [•]
Costi inclusi nel Prezzo di Emissione	<p>[I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del Prezzo di Emissione.]</p> <p>[I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del [Prezzo di Emissione]]</p> <p>[Il Prezzo di Emissione non include costi]</p>
Accordi di Sottoscrizione	Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente ai Certificati
Responsabile del Collocamento	Icrea Banca S.p.A.
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	<p>I Soggetti Incaricati del Collocamento dei Certificati sono: [•]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento</p> <p>[•]</p> <p>L'ammontare complessivo della Commissione di Collocamento è pari a € [•]</p>
Agente di Calcolo	Icrea Banca S.p.A.
Specialist presso il sistema multilaterale di negoziazione	<p>[Icrea Banca S.p.A.]</p> <p>[•]</p>
Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	<p>L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel [previa distribuzione sulla medesima piattaforma]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la data di emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'Investitore all'Emittente.]</p> <p>[[Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista [•]] [L'Emittente eserciterà le funzioni di specialista]]</p> <p>[La data di inizio delle negoziazioni è [•].]</p> <p>[Nel caso in cui la negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà riacquistare i Certificati nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio]</p>

3. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE

Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	[Non applicabile] [Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo Periodo di Offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita al collocamento finale dei Certificati]
Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	[Non applicabile] [Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]